



In questo numero: novità in ambito di legislazione, news dall'Agenzia delle Entrate, giurisprudenza:

- ▶ **Novità normative** (p2)
- ▶ **Imposte sui redditi** (p5)
- ▶ **IVA e imposte indirette** (p9)
- ▶ **NEW Expatriates & Global Mobility** (p13)



vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailinglist.

Bonus sponsorizzazioni sportive

Il legislatore, con il Decreto Sostegni ter, all'art. 9 c. 1, ha prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni a società ed associazioni sportive, alle spese sostenute per investimenti effettuati dall'1.1.2022 al 31.3.2022. In particolare, il credito era stato introdotto dall'art. 81, D.L. n. 104/2020, ed era stato già prorogato dall'art. 10, c. 1, D.L. n. 73/2021.

Il beneficio è concesso, in misura pari al 50% dell'investimento effettuato, ai lavoratori autonomi, alle imprese ed agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, a favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. Il credito può essere chiesto, presentando apposita domanda secondo le modalità che saranno rese note sul sito del Dipartimento per lo sport, purché l'importo complessivo dell'investimento realizzato non sia inferiore a € 10.000.

Entro i 90 giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle istanze, il Dipartimento per lo sport, pubblicherà online l'elenco di coloro che potranno usufruire del credito d'imposta, e in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse (pari a € 20 milioni per il primo trimestre 2022), procederà alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari.

Il credito di imposta riconosciuto sarà utilizzabile dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto elenco, esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 con codice tributo "6954".

Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato riconosciuto e in quelle successive fino al suo esaurimento.

Laddove l'Agenzia delle Entrate riscontri la indebita fruizione del credito di imposta provvederà a recuperare la somma.

Credito d'imposta a favore delle imprese energivore

L'art. 15 del Decreto qui in commento introduce un credito di imposta a favore delle imprese energivore, così come identificate dal decreto del MISE del 21 dicembre 2017.

Il Decreto MISE (articolo 3) prevede che le imprese energivore siano quelle imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti, ovvero:

- (i) operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee guida CE (es. industria mineraria, siderurgica, tessile ed alimentare);
- (ii) operano nei settori dell'Allegato 5 alle Linee guida CE (es. industrie estrattive, fabbricazione di tessuti, fabbricazione esplosivi) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 (di seguito: intensità elettrica su VAL), non inferiore al 20%;
- (iii) non rientrano fra quelle di cui ai punti i) e ii), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in attuazione dell'articolo 39 del decreto-legge n. 83/2012.

Il credito di imposta è destinato alle imprese energivore che nell'ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento dei costi della componente energia elettrica superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019. Il credito di imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Tale credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è imponibile ai fini IRES/IRAP. Si attendono a riguardo ulteriori indicazioni di tipo procedurale e/o decreti attuativi della misura agevolativa.

Da ultimo, lo scorso 18 febbraio, il governo ha annunciato la proroga del credito di imposta in oggetto anche per il secondo trimestre 2022 stanziando risorse (complessive) per circa 8 miliardi di euro.



Credito d'imposta sulle rimanenze finali del settore tessile e della moda - Estensione dei soggetti beneficiari

L'art. 3, comma 3, del Decreto Sostegni-ter estende i soggetti beneficiari del "Credito d'imposta sulle rimanenze finali del settore tessile e della moda", spettante per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021. Pertanto, ai beneficiari già precedentemente individuati dal DM 27.7.2021, si aggiungono ulteriori soggetti, per la precisione imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.

Si tratta delle attività identificate dai codici Ateco:

- 47.51 (commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati);
- 47.71 (commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati);
- 47.72 (commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati).

Inoltre, per l'anno 2022 è stata incrementata la dotazione finanziaria della misura di 100 milioni di euro, passando da 150 a 250 milioni. Restano invece confermati tutti gli altri aspetti della disciplina.

Infine, si rammenta che, la comunicazione per la fruizione del credito spettante in riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 va presentata tra il 10 maggio e il 10 giugno 2022.

Investimenti in beni 4.0

L'art. 10 del decreto in commento ha innalzato a 50 milioni di euro il tetto massimo di costi agevolabili su cui spetta il credito di imposta per investimenti in beni materiali strumentali nuovi, di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (c.d. beni strumentali "industria 4.0), inclusi nel PNRR e diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica.

Gli investimenti oggetto di agevolazione sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Limiti per gli aiuti di stato alle imprese

Uniformando la disciplina nazionale all'attuale *Temporary framework*, l'art. 27 del D.L. n. 4/2022 ha modificato i limiti previsti per gli aiuti di Stato alle imprese, declinandoli come segue:

- Euro 2,3 milioni di euro ad impresa per aiuti (sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti) concessi da Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio;
- Euro 345 migliaia per gli aiuti di importo limitato concessi nel settore della pesca e acquacoltura, ed euro 290 migliaia nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- Euro 12 milioni ad impresa per aiuti che possono contribuire alla copertura dei costi fissi, non coperti dalle entrate, per le imprese particolarmente colpite dalla crisi conseguente alla pandemia, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022) rispetto allo stesso periodo del 2019.



Limite all'uso del denaro contante

Nell'ambito della conversione in legge del decreto milleproroghe, intervenendo sull'art. 49, co. 3-bis, del D.lgs. n. 231/2007, è stato innalzato nuovamente - e a breve distanza dall'ultima riforma - il valore soglia oltre il quale applicare il divieto al trasferimento di denaro contante.

Per effetto dell'intervento riformatore, la soglia al limite dell'uso del contante, che era scesa a 1.000,00 € a partire dal 1° gennaio 2022, risale a 2.000,00 €. La novella, nel silenzio di espressa previsione normativa e per coerenza di sistema, si ritiene operi retroattivamente lasciando dunque inalterata la soglia e l'impianto sanzionatorio.

In altri termini, per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale della sanzione pecuniaria amministrativa resta ferma a 1.000 euro - fino ad un massimo di 50.000,00 € - a prescindere da eventuali cambiamenti del valore soglia. Tale norma ha carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale che prevede che i minimi edittali siano parametrati alla soglia massima di contante trasferibile (art. 63, D. Lgs. 231/2007).

Si ricorda che la novella punisce chiunque partecipi alla violazione e quindi sia chi esegue il pagamento, sia chi lo riceve (a prescindere dalla natura di persona fisica o giuridica) e che la regola si applica non solo al contante, ma anche ai titoli al portatore.

Il limite in parola si applica anche laddove il trasferimento sia effettuato con più pagamenti che, se presi singolarmente risultino inferiori alla soglia, ma che risultino **artificiosamente frazionati**.

Lo stesso art. 1, co. 2, D.lgs. 231/2007, fornisce una definizione di operazione frazionata, qualificando tale *“un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”*.

Unica deroga al regime è prevista in capo ai turisti stranieri per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuate presso i commercianti al minuto, agenzie di viaggio e turismo, ai quali è permesso effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 € a condizione che abbiano preventivamente comunicato all'Agenzia delle entrate di volersi avvalere della deroga.

Credito beni strumentali ex L. 178/2020

Sempre nell'ambito della conversione in legge del decreto milleproroghe, è stato prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per la consegna dei beni strumentali ordinari materiali e immateriali e dei beni materiali 4.0, di cui ai commi 1054 e 1056 della L. 178/2020, con riferimento ai quali entro il 31 dicembre 2021 sia stato accettato l'ordine e corrisposto un acconto almeno pari al 20% del corrispettivo pattuito.

In altri termini, a seguito delle difficoltà riscontrate nella filiera dei produttori di macchine, per rispettare il *timing* degli ordini ricevuti, sono concessi ai contribuenti altri sei mesi per poter perfezionare gli investimenti prenotati entro la fine del 2021 e fruire del credito beni strumentali nella misura più attrattiva riservata agli investimenti effettuati nella prima finestra temporale prevista dalla L. 178/2020.

Sospensione degli ammortamenti ex art. 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020

Il Decreto Milleproroghe, come modificato in sede di conversione in legge, introduce una proroga generalizzata della possibilità di sospendere gli ammortamenti già prevista dal D.L. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”). Tale modifica supera la disposizione della Legge di Bilancio 2022 che aveva esteso la possibilità di sospendere gli ammortamenti solo per i soggetti che nel 2020 non avevano effettuato il 100% dell'ammortamento, ampliando notevolmente la platea di soggetti che possono avvalersi della proroga.



Circolare del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 33 del 31/12/21 - PNRR Chiarimenti sul cumulo delle agevolazioni

Dopo gli interrogativi sollevati nei mesi scorsi sul cumulo degli incentivi previsti dal Recovery plan, la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha fornito dei chiarimenti, precisando come le misure finanziate dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) possano essere cumulate con altre agevolazioni, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente, compresa quella riferita agli aiuti di Stato. Nel provvedimento la Ragioneria dello Stato fornisce, in particolar modo, chiarimenti in merito a due principi portanti della normativa europea: il divieto di doppio finanziamento ed il cumulo dei finanziamenti, richiamati nelle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR (Circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021). Il divieto di doppio finanziamento stabilisce che il costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di diversa natura. La cumulabilità dei finanziamenti, invece, riguarda la possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento che vengono "cumulate" per coprire diverse quote parti di un progetto/investimento, con il vincolo, peraltro, di non superare il costo complessivo.

La Circolare chiarisce, al riguardo, che il cumulo è consentito nell'ambito dei PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 che recita *"Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione ... a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo"* (divieto di doppio finanziamento). In pratica se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, il restante 60% può essere finanziato attraverso altre fonti, a patto che vengano rispettate le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili.

Quanto detto vale anche per gli incentivi del Piano Transizione 4.0 coperti dal PNRR, cioè per i crediti d'imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in ricerca e sviluppo. La Circolare precisa, infatti, che *"laddove l'investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d'imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell'investimento), esclusivamente per la parte di costo dell'investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche"*.

Principio di diritto n. 16/2021 - Deducibilità perdite su crediti: prescrizione del credito

La prescrizione del diritto alla riscossione del credito rappresenta "elemento certo e preciso" che consente la deduzione della perdita su crediti, ex art. 101 del TUIR. L'avvenuta prescrizione del diritto di credito rappresenta, inoltre, il momento limite oltre il quale la deduzione della relativa perdita non è più ammessa.

Risposta all'interpello n. 834/2021 - Test di prevalenza per le holding: *cash pooling*

La risposta n. 834 - dopo aver ricordato che il test di prevalenza ai fini dell'art. 162-bis del TUIR deve essere operato prendendo a riferimento i valori del bilancio relativo all'esercizio coincidente con il periodo d'imposta oggetto della dichiarazione e che la prevalenza sussiste in ogni caso quando l'ammontare complessivo delle partecipazioni e degli elementi patrimoniali intercorrenti con le società partecipate superino il 50% dell'attivo ancorché le voci riferite alle partecipazioni finanziarie ed alle partecipazioni non finanziarie, prese distintamente, non risultano prevalenti rispetto al totale dell'attivo patrimoniale - fornisce un importante chiarimento in merito al conto corrente di corrispondenza (c.d. *cash pooling*). In particolare, è stato chiarito che il cash pooling non deve essere considerato nel test di prevalenza laddove non presenti *"caratteristiche tali per essere considerato come un rapporto di finanziamento duraturo, finalizzato a supportare le attività di altri soggetti del gruppo come strumento alternativo ad un conferimento o versamento a fondo perduto"*.

Risposta ad interpello n. 876/2021 - Interessi passivi, ROL fiscale e disciplina transitoria

Con la Risposta ad interpello n. 876, del 29 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla disciplina transitoria da applicare nel passaggio dal regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato su un ROL basato su valori contabili («ROL contabile») a quello basato su valori fiscali («ROL fiscale»), di cui all'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. n. 142 del 2018.



Al fine di evitare distorsioni nella fase di transazione di cui sopra, nella determinazione del ROL fiscale, non si dovranno considerare i componenti positivi e negativi di reddito rilevati nel valore o nei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o di uno degli esercizi precedenti, che assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi.

Tali componenti avendo già concorso, in ottemperanza alle disposizioni in vigore al 31 dicembre 2018, alla determinazione del "ROL contabile", qualora considerati, verrebbero, infatti, a concorrere alla determinazione (anche) del "ROL fiscale", con evidenti effetti duplicativi.

Risposta ad interpello n. 884 del 30/12/2021 - Trattamento IVA aggiustamenti TP

Con la Risposta a interpello n. 884, del 30 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate si è espressa sul trattamento ai fini Iva degli aggiustamenti compensativi di fine anno derivanti dall'applicazione della transfer pricing policy.

Affinché gli aggiustamenti TP siano rilevanti ai fini IVA occorre che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia stabilito un corrispettivo (in denaro o in natura) per gli aggiustamenti;
- siano individuate le cessioni di beni o forniture di servizi cui il corrispettivo si riferisce;
- sussista un nesso diretto tra i trasferimenti effettuati a titolo di aggiustamenti TP e le eventuali cessioni di beni e/o prestazione di servizi rese dalla società.

Nel caso oggetto dell'interpello qui in commento, l'Agenzia rileva come gli aggiustamenti non siano correlati alle cessioni originarie dei beni e stabilisce pertanto l'esclusione di detti aggiustamenti dal campo di applicazione dell'IVA.

Viene infatti osservato che le variazioni finanziarie operate dalla società hanno l'unico scopo di ricondurre il MOL delle consociate entro il range individuato dalla *benchmark analysis*, senza che sia ravvisabile una correlazione diretta con le originarie cessioni di prodotti finiti effettuate dalla società interpellante.

Risposta ad interpello n. 889/2021 - ACE e riserva di rivalutazione

L'Agenzia delle Entrate affronta il caso di una società che ha effettuato una rivalutazione, con effetti sia contabili che fiscali, nel bilancio 2015. La società chiede se la riserva possa concorrere a formare gli incrementi di patrimonio rilevanti ai fini dell'ACE, fin dall'anno di iscrizione o, in subordine, progressivamente in funzione dell'imputazione a conto economico dei maggiori ammortamenti.

Richiamando la Circolare n. 21/E del 21 giugno 2015, l'Agenzia evidenzia che le riserve di rivalutazione sono annoverabili tra le riserve di utili non disponibili (in quanto generate da fenomeni valutativi) e non rilevano, quindi, nel calcolo della base ACE. Tuttavia, le stesse assumono rilevanza ai fini ACE, purché formate dopo il 2010, per la quota dei maggiori valori successivamente realizzati, dal momento della loro riclassificazione in riserve disponibili. Al pari delle operazioni di cessione/dismissione, l'ammortamento dei valori rivalutati rappresenta realizzo dei maggiori valori.

Pertanto, rispondendo alla domanda sottoposta dall'istante, l'Agenzia accoglie la seconda tesi dallo stesso prospettata e, quindi, la rilevanza ai fini ACE della riserva di rivalutazione, solo a seguito di ammortamento (contabile) del maggior valore.

Risposta ad interpello n. 27/2022 - Operatività della presunzione legale in tema di esterovestizione

L'Agenzia delle entrate è tornata a pronunciarsi in tema di esterovestizione - di cui all'art. 73, comma 5-bis del TUIR - ed ha escluso l'applicabilità della presunzione legale in commento nel caso in cui una società estera non sia una holding e non detenga partecipazioni in altre società, italiane o straniere.



Nel caso oggetto di interpello, una società estera operativa, costituita con “*lo scopo di riunire in un unico soggetto le competenze di due importanti gruppi del settore*”, è controllata, in via maggioritaria, da una società italiana. Inoltre, il consiglio di amministrazione è composto da due membri e, stante la loro posizione di assoluta parità, in base allo Statuto societario, in situazioni di paralisi nella *governance*, il voto del socio italiano sarà dirimente. L’Istante, che non detiene alcuna partecipazione in altre società, sia italiane che estere, chiedeva chiarimenti all’Agenzia in merito all’applicabilità della presunzione legale in tema di esteroinvestizione.

Come è noto, la disciplina dell’esteroinvestizione, di chiara matrice antielusiva, mira a contrastare quei fenomeni di puro artificio che si caratterizzano nella costituzione di società all’estero al solo scopo di poter beneficiare di regimi fiscali più favorevoli. Tale presunzione legale relativa consente all’Amministrazione finanziaria di localizzare in Italia la sede dell’amministrazione di società ed enti esteri che detengono direttamente partecipazioni di controllo in società residenti quando alternativamente: 1) sono controllati, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia; e 2) sono amministrati da un consiglio di amministrazione o altro organo di gestione composto prevalentemente da soggetti residenti nello Stato.

Come accennato, la Società istante “*non svolge una funzione di holding*” poiché non detiene partecipazioni in alcuna società, sia italiana che straniera. Nel caso di specie viene perciò a mancare la sussistenza del presupposto cardine della detenzione di partecipazioni, per potersi applicare la presunzione legale in tema di esteroinvestizione.

Risposta ad interpello n. 66 del 3/2/2022 - Sospensione dell'ammortamento civilistico - Deduzione fiscale delle quote di ammortamento e di super ammortamento

L’Agenzia delle Entrate è tornata a esprimersi in riferimento alla disciplina della sospensione degli ammortamenti, di cui all’art. 60, c. 7-*bis* e ss., del D.L. 104/2020, come modificato dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), riconfermando sostanzialmente quanto indicato in precedenza (interpello n. 607/2021).

L’Agenzia osserva come “*avendo riguardo al carattere eccezionale e alla funzione agevolativa delle disposizioni in commento considerate nel loro complesso, la locuzione «la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa» deve interpretarsi nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre le quote di ammortamento, anche in assenza dell'imputazione a conto economico*”, sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini IRAP.

Per quanto riguarda invece la possibilità di differire la quota di ammortamento maggiorato, determinata in applicazione del cd. «super-ammortamento», l’Agenzia conclude negativamente, in considerazione delle seguenti circostanze:

- natura extracontabile delle deduzioni del super-ammortamento che sono, quindi, del tutto autonome rispetto al transito a conto economico degli ammortamenti contabili;
- rinvio, da parte della disciplina in tema di sospensione degli ammortamenti (commi da 7-*bis* a 7-*quinqies* dell’articolo 60, del decreto-legge n. 104 del 2020), esclusivamente alle norme del TUIR in materia di ammortamenti.

Risposta ad interpello n. 71/2022 - Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi (allegato A della legge n. 232/2016) e tardiva interconnessione

Nella risposta n. 71 del 3 febbraio 2022, l’Agenzia, dopo aver ricordato che la “ritardata” interconnessione del bene al sistema di fabbrica non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del *dies a quo* per la fruizione del maggior beneficio (la norma difatti non contempla alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione devono essere acquisiti), puntualizza che “*la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente*”.



Sentenza Corte di Cassazione 502 del 11/01/22 - Esterovestizione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 502 del 2022, ha statuito che il fenomeno di “esterovestizione” non può essere provato dall’Amministrazione finanziaria attraverso la dimostrazione della presenza in Italia di una stabile organizzazione “occulta” della società estera. Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate, all’esito di un’attività di indagine condotta dalla Guardia di Finanza contestava ad una società di diritto slovacco con sede legale nella repubblica slovacca ed esercente attività di produzione e posa in opera di strutture in alluminio e vetro, di avere avuto la residenza effettiva in Italia (dunque l’esterovestizione), negli anni dal 2005 al 2007, in quanto in detto arco temporale erano stati rinvenuti sul territorio nazionale cantieri navali supervisionati da amministratori residenti in Italia nonché la presenza di dipendenti slovacchi.

I giudici di merito, chiamati a valutare l’esistenza di un fenomeno di esterovestizione, hanno svolto il proprio accertamento sugli elementi fattuali indicatori della sussistenza di una stabile organizzazione: fenomeno, tuttavia, differente per natura (siccome costituito, a mente del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 162, da *“una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”*) e per conseguenze fiscali (importando l’assoggettamento a tassazione della sola porzione di reddito prodotta in Italia).

In particolar modo, secondo la Suprema Corte, la sentenza della CTR presentava profili di nullità in quanto *“l’apprezzamento così compiuto non ha riguardato i fattori che connotano ed individuano la sede effettiva rilevante ai fini dell’esterovestizione: a fronte di una sede legale statutariamente sita in Slovacchia, nessun riscontro è stato ricercato in ordine al luogo di svolgimento delle attività amministrative (e di tenuta della relativa documentazione, anche contabile), di celebrazione delle riunioni tra dirigenti e delle assemblee dei soci, di adozione, in ultima analisi, delle decisioni essenziali di politica generale della società”*.

La Corte di merito aveva, dunque, erroneamente ritenuto legittima la pretesa esercitata dall’Amministrazione sulla scorta di presupposti radicalmente divergenti da quelli posti a fondamento dell’atto impositivo impugnato: invero, l’esterovestizione della società postula l’effettiva e reale residenza italiana, la stabile organizzazione, all’inverso, postula l’effettiva e reale residenza estera.

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 2597 del 28 gennaio 2022 - Indeducibilità costi pubblicitari sproporzionati

La Cassazione, con la pronuncia n. 2597 del 28/1/22, in materia di costi di pubblicità, ha ridimensionato i suoi precedenti in termini di nozione di inerenza, affermando che se la spesa di pubblicità è di entità abnorme, rispetto agli interessi ed alle dimensioni dell’impresa, non è inerente e dunque non è deducibile.

In particolare, la vicenda affrontata dalla Corte riguardava una spesa di pubblicità ritenuta incongrua dall’Ufficio rispetto all’attività esercitata dalla Società ed ingiustificata rispetto al volume d’affari della stessa, e quindi ammessa in deduzione solo in quota minoritaria.

Nello specifico, la Corte ha espresso il principio che il concetto di inerenza richiede la prova dell’utilità del servizio remunerato. Difatti, la tesi della Cassazione si basa sulla considerazione che sebbene l’inerenza richieda non già un giudizio ex post sull’effetto della spesa in termini di ricavi conseguiti - dovendosi tener conto del rischio d’impresa - bensì una valutazione prospettica dell’impatto della stessa sull’attività commerciale, laddove questa evidenzia la sproporzione del costo emergerebbe comunque l’estraneità del componente negativo rispetto al reddito d’impresa.

Questa nuova posizione assunta dalla Corte si pone in contrasto con i principi delineati in precedenza in materia.



Principali novità del modello di dichiarazione annuale IVA

Con il provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11160/2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione IVA relativa all'anno 2021, che deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022. Qui di seguito le principali novità.

▪ **Modifiche alle percentuali di compensazione**

In conseguenza delle modifiche introdotte dal D.M. 5 febbraio 2021 alle percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori in regime speciale, sono stati modificati alcuni righi dei quadri VE e VF.

▪ **Operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**

Recependo le disposizioni della direttiva UE n. 2020/2020, la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha introdotto le seguenti disposizioni agevolative, in vigore fino al 31 dicembre 2022:

- esenzione da IVA per le cessioni di “*strumentazione per diagnostica per Covid-19 che presenta i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile*”, nonché per le prestazioni di servizi strettamente connesse. L'effettuazione di tali operazioni esenti non produce effetti sul pro-rata di indetraibilità in quanto viene espressamente riconosciuto che si tratta di operazioni con diritto alla detrazione (art. 1, comma 452);
- esenzione da IVA per le cessioni di “*vaccini contro il Covid-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini*”. Anche l'effettuazione di tali operazioni non produce effetti sul pro-rata di indetraibilità (art. 1, comma 453).

Nel modello di dichiarazione annuale IVA le predette disposizioni hanno comportato che, nella sezione 3-A rigo VF34, il campo 7 e il campo 9 siano stati rinominati rispettivamente “*Operazioni esenti art. 19, c. 3, lett. a-bis*” e “*Operazioni esenti legge 178/2020*”, in modo tale da tener conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle operazioni di cui all'art. 1, commi 452 e 453 della legge sopra citata.

▪ **Modifiche legate alle nuove regole dell'IVA nell'e-commerce**

Nella sezione 1, i righi VO10 e VO11 sono stati ridenominati “*vendite a distanza intracomunitarie di beni - Art. 41, primo comma lett. b) del n. 331 del 1993*”, per tenere conto delle modifiche introdotte nel D.L. n. 331/1993, dal D.Lgs. n. 83/2021, con riferimento alle cessioni intracomunitarie non imponibili. Inoltre, è stato previsto un nuovo rigo VO17 per consentire ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettroniche nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia di comunicare la revoca dell'opzione in precedenza esercitata.

D.L. 146/21 - Modifica all'art. 9 del decreto IVA: nuove regole per la non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni a partire dal 1° gennaio 2022

L'art. 5-septies del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ha apportato una significativa modifica all'art. 9 del decreto IVA (D.P.R. 633/72) in tema di trasporto internazionale di beni. Secondo quanto previsto dal citato articolo 9 costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi Internazionali non imponibili, tra gli altri:

- i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea;
- i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile, ai sensi del primo comma dell'art. 69, D.P.R. 633/72.

Secondo l'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria, la non imponibilità IVA è applicabile anche quando tali servizi sono posti in essere da più vettori o da terzi subcontraenti. A seguito della predetta modifica il perimetro soggettivo della norma viene ridotto. Viene, infatti, disposto che le prestazioni di cui sopra “*non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma*”.

Le nuove regole hanno effetto dal 1° gennaio 2022.



Circolare 20/E del 21/12/21 - Nota di variazione Iva in presenza di procedure concorsuali

Con il documento di prassi in commento l'Agenzia delle entrate chiarisce alcuni effetti delle modifiche apportate dall'articolo 18 del Decreto Sostegni-*bis* (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) alla disciplina delle variazioni in diminuzione nelle ipotesi di procedure concorsuali. Le modifiche sono state imposte dalla necessità di adeguare la disciplina IVA interna ai principi della Corte di Giustizia UE.

In particolare, a seguito delle predette modifiche, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo connesso a procedure concorsuali non si deve più attendere la conclusione infruttuosa delle stesse per poter emettere nota di credito.

Più specificamente, qualora il mancato pagamento sia dovuto all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la variazione conseguente può essere operata, ai sensi del combinato disposto dei nuovi commi 3-*bis* e 10-*bis* dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attenderne l'esito), vale a dire alla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La modifica ha effetto, conseguentemente, sul diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione.

Questi i più importanti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate:

- l'emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, la detrazione dell'imposta non incassata, è consentita anche al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente;
- la data a partire dalla quale sono consentiti l'emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA in capo al cedente/prestatore è quella in cui il cessionario/committente è assoggettato alla procedura stessa;
- la data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, vale a dire, con particolare riferimento alle procedure concorsuali, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui viene emanata:
 - la sentenza dichiarativa del fallimento;
 - il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
 - il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
 - il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- la data entro cui esercitare il diritto alla detrazione, invece, deve essere individuata nella data della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno di emissione della nota.

Le descritte modifiche normative apportate all'articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 trovano applicazione solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore dello stesso Decreto Sostegni-*bis*.

Con riferimento, invece, alle procedure esecutive **individuali**, la variazione in diminuzione resta sempre subordinata all'esito infruttuoso delle medesime.



Risposta ad interpello n. 50 del 25 gennaio 2022 - *dies a quo* per l'emissione di una nota di credito in relazione ad una procedura di fallimento iniziata precedentemente al 26 maggio 2021 - Applicazione della disciplina previgente dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972

Il caso sottoposto all'esame dell'Amministrazione finanziaria ha visto una società che, avendo maturato un considerevole credito nei confronti di un proprio cliente, si è insinuata al passivo della procedura fallimentare aperta, a carico di quest'ultimo, nel 2003 e chiusa in data 25 marzo 2021.

Nel documento di prassi viene precisato preliminarmente che, per le procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021, l'emissione delle note di credito resta disciplinata dalla previgente versione dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972, che richiede(va) la conclusione infruttuosa delle medesime.

Partendo da tale premessa, nella fattispecie in oggetto, l'Amministrazione ha richiamato la propria precedente prassi (espressa nella circolare n. 77/E del 2000) e ha, dunque, ritenuto che il presupposto per l'emissione della nota di credito sia rappresentato dalla definitività del piano di riparto finale, da considerarsi avvenuta il 20 gennaio 2021 (*dies a quo*), data in cui è stato depositato in cancelleria il decreto di esecutività emesso dal giudice delegato. È pertanto da tale momento che decorrono i termini per poter esercitare la detrazione dell'IVA, previa emissione della nota di variazione.

Circolare 3/E del 4 febbraio 2022 - Novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo

Il documento di prassi in commento fornisce i primi chiarimenti in merito alle disposizioni relative all'IVA, alle imposte di registro, ipotecarie e catastali ed al bollo, introdotte dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

Tra le previsioni di maggior interesse vi è quella secondo la quale si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 200 Euro in caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali da parte del cessionario.

La previsione è contenuta nel comma 237 dell'articolo 1 della legge di Bilancio.

L'agevolazione è applicabile con riferimento alle sole aziende che:

- nell'anno precedente, abbiano impiegato mediamente almeno 250 dipendenti (comma 225);
- intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività (comma 224);
- prevedano di effettuare un minimo di 50 licenziamenti (comma 224).

L'Agenzia precisa che la disposizione agevolativa trova applicazione limitatamente agli atti di cessione stipulati nell'ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale. Sono, pertanto, escluse dall'ambito di applicazione dell'anzidetta disciplina, ai sensi del comma 226, le aziende, datrici di lavoro, che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da renderne probabile la crisi o l'insolvenza, e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (di cui al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147).

Beni interessati

Sotto il profilo oggettivo, i beni oggetto del trasferimento agevolato sono gli immobili strumentali - trasferiti nell'ambito dell'azienda o del ramo d'azienda - che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (fabbricati strumentali per natura).

Al ricorrere delle condizioni richiamate, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono corrisposte nella misura fissa di euro 200 ciascuna (per complessivi Euro 600).

Resta fermo l'assoggettamento ad imposizione secondo le regole ordinarie del residuo valore di cessione dell'azienda di cui fanno parte gli immobili trasferiti.



Esclusioni

L'Agenzia precisa, inoltre, che l'agevolazione in argomento riguarda solo le cessioni dei predetti beni effettuate a titolo oneroso, non essendo espressamente prevista dalla norma la sua applicabilità alle cessioni a titolo gratuito.

La norma recata dalla legge di bilancio prevede, infine, un'ipotesi di decadenza dal beneficio, che si realizza in caso di cessazione dell'attività o di trasferimento degli immobili agevolati per atto a titolo oneroso o gratuito prima del decorso di 5 anni dall'acquisto degli stessi.

Al verificarsi delle ipotesi menzionate, le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno dovute in misura ordinaria.

Risoluzione n. 79/E del 31 dicembre 2021 - Cessione di crediti deteriorati e base imponibile IVA

L'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della base imponibile IVA della cessione avente ad oggetto crediti deteriorati (si tratta dei "Non Performing Loans" o "NPLs").

È stato ricordato, innanzitutto, che le cessioni dei Non Performing Loans:

- rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, qualificandosi come prestazioni di servizi se sono effettuate dietro pagamento di corrispettivo; e
- devono essere considerate come prestazioni di servizi con finalità di finanziamento (rese dal cessionario a favore del cedente) esenti da IVA.

In tal caso, è il cessionario e non il cedente del credito ad effettuare l'operazione, essendo la cessione del credito solo strumentale rispetto all'attuazione di una prestazione di servizi di natura finanziaria.

In linea di principio, la base imponibile di una cessione di crediti, che si qualifichi, nei termini anzidetti, come prestazione di servizi avente natura finanziaria effettuata dal cessionario, è pari alla differenza tra il prezzo di cessione dei crediti e il valore nominale dei crediti stessi. Detto differenziale costituisce, sempre in linea di principio, il corrispettivo a vantaggio dell'acquirente del credito.

Tuttavia, ad avviso dell'Agenzia, ai fini della determinazione della base imponibile della cessione di NPLs, si deve tenere in debita considerazione l'oggetto di tale operazione costituito da crediti che presentano delle caratteristiche peculiari. Tali crediti sono, infatti, crediti "deteriorati", vale a dire crediti per i quali la riscossione, da parte del cedente, è incerta sia in termini di rispetto della scadenza sia per l'ammontare dell'esposizione di capitale. In quanto tali, i crediti sono ceduti, di regola, ad un prezzo inferiore al valore nominale proprio al fine di tenere in considerazione la sofferenza del credito e di tener conto della circostanza che, per effetto della cessione normalmente l'acquirente assume il rischio di default dei debitori (ceduti).

Premesso questo, l'Agenzia conclude che, ai fini della determinazione della base imponibile della cessione di NPLs, si deve far riferimento ad un criterio basato sulla differenza tra il "valore economico" dei crediti al momento della cessione ed il prezzo pagato al cedente per l'acquisto di questi ultimi.

Infatti, il "valore economico" riflette la valutazione alla quale giunge il soggetto passivo che acquista il portafoglio di NPLs all'esito di analisi dettagliate e documentate circa l'effettivo valore dei crediti da acquistare; valore che si concretizza nella stima dei flussi di incasso attesi dalla gestione del portafoglio, tenendo conto dello stato di deterioramento dei crediti da acquistare.



Risposta ad interpello n. 3 del 7 gennaio 2022 - Regime impatriati applicabile in caso di telelavoro svolto in Italia alle dipendenze di un datore di lavoro estero

L'Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta all'interpello n. 3/2022, in continuità con quanto precedentemente stabilito nella risoluzione n. 596 del 16 settembre 2021, ha confermato l'applicazione del "Regime Speciale per i lavoratori Impatriati" (art. 16 D.Lgs 147/2015), per una lavoratrice dipendente di una società estera che lavora in Italia in regime di "telelavoro".

Il caso riguarda una cittadina italiana rientrata in Italia il 6 settembre 2021 dalla Svizzera, dove era residente con iscrizione all'Aire dal 2015, e che svolge la propria attività in modalità di telelavoro dalla propria abitazione in Italia, pur rimanendo contrattualmente assunta dal datore di lavoro estero.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta formulata, sottolinea che la norma non prevede che l'attività lavorativa debba essere necessariamente svolta per un'impresa operante nel territorio dello Stato per poter accedere al beneficio, **ma dispone solo che la stessa venga "prevalentemente" svolta nel territorio italiano.**

Questa condizione deve essere verificata per ogni periodo d'imposta a cui si applicano le agevolazioni e risulta soddisfatta in caso di svolgimento delle attività in Italia per un periodo superiore a 183 giorni nel corso dell'anno, tenuto conto, come precisato nel paragrafo 3.3 della circolare n. 17/E del 2017, anche delle ferie, delle festività, dei riposi settimanali e di giorni non lavorativi.

Ulteriore elemento interessante di detta Risoluzione, è la conferma in merito alla decorrenza dell'applicazione del regime premiale, l'Agenzia delle Entrate afferma che, ai fini dell'applicazione del regime di favore, la lavoratrice deve considerarsi residente fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2022 e non dalla data di trasferimento in Italia avvenuta nel mese di settembre del 2021.

La lavoratrice, infatti, tenuto conto dello Stato di provenienza, la Svizzera, con cui l'Italia ha una convenzione contro le doppie imposizioni che prevede il criterio dello *split year* nella determinazione della residenza fiscale, ha richiesto all'Amministrazione Finanziaria, la possibilità di applicare il regime agevolato a partire da 6 settembre 2021, quando è avvenuto il trasferimento in Italia, in rispondenza proprio al trattato sopra menzionato.

L'Amministrazione Finanziaria infatti, nel motivare il diniego dell'applicazione del regime premiale da tale decorrenza, specifica che il mancato riconoscimento dello *split year* è dovuto dal fatto che, nel contesto delle agevolazioni per i lavoratori impatriati, per la valutazione della residenza fiscale di persona fisica, occorre fare riferimento unicamente alle disposizioni della normativa interna e, quindi, di quanto previsto dall'art. 2 del TUIR, e non anche dal dettato convenzionale.

L'art. 2 del TUIR, dispone che sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.

Per maggiori informazioni: expatriates@bdo.it



Risposta ad interpello n. 703 del 12 ottobre 2021 - Modalità di estensione regime impatriati per un ulteriore quinquennio

L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 703/2021 ha chiarito che l'opzione per il prolungamento di ulteriori cinque annualità di fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati non può essere esercitata prima del decorso del primo quinquennio di applicazione dell'agevolazione.

Il caso riguarda un cittadino italiano che è rientrato in Italia con la famiglia il 15 aprile 2019 e che dichiara di fruire del regime per i lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 147 del 2015, dall'anno di imposta 2019, facendo concorrere alla formazione del reddito complessivo il 50 per cento del reddito da lavoro dipendente.

Il contribuente dal momento che ha due figlie e che la minore compie diciotto anni nel mese di luglio 2021, chiede conferma sulla possibilità di fruire dell'opzione prevista dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, esercitando detta opzione entro luglio 2021, ritenendo di poter usufruire del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d'imposta dal 2024 al 2028.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'opzione non può essere esercitata prima del decorso del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione. Quindi nel caso in questione, tenuto conto che, l'anno 2023 rappresenta il periodo d'imposta in cui si conclude il primo quinquennio di fruizione del regime premiale, il lavoratore, ha diritto ad esercitare l'opzione a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 30 giugno dello stesso anno.

L'opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari:

- *al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenni (anche in affidato preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;*
- *al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affidato preadottivo) e diventa proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'Opzione, pena - anche in tal caso - la restituzione del beneficio, senza applicazione di alcuna sanzione.*

Il versamento delle dette somme deve avvenire in unica soluzione attraverso versamento con modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione.

Nel caso in esame, il lavoratore dovrà versare con modello F24, utilizzando il codice tributo 1860, un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione (ovvero nel 2023) entro il 30 giugno 2024.

Per maggiori informazioni: expatriates@bdo.it



Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

Milano
Viale Abruzzi, 94

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 4 marzo 2022.

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2022 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.